



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'articolo 9;
- VISTO** il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
- VISTA** la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante "Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156";
- VISTA** la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 14413 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".
- VISTA** la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 2475 STC del 09 marzo 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante "Ulteriori chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011".
- VISTA** la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica –

Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n. 7796 STC del 09 settembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante “Procedure di rinnovo autorizzazioni e notifiche ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011”.

**VISTA** la nota circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale – Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione XIV, n.0363001 MiSE del 17 novembre 2016, indirizzata agli Organismi notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazioni e notifiche”.

**VISTI** i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, con il quale è stato istituito, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell’articolo 41.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai fini dell’autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l’eventuale conferimento della delega all’Ente unico nazionale di accreditamento, designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del 16 luglio 2013 con cui l’Organismo **ACTECO S.r.l.** è stato precedentemente autorizzato a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

**VISTA** l’istanza di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall’Organismo **ACTECO S.r.l.**;

**ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.,R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la quale viene

dichiarata la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dall'Amministrazione competente;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011 e n. 4001 del 08/05/2013, espressa in data **19 maggio 2017**;

## DECRETA

### Art. 1

L'Organismo **ACTECO S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### Laboratorio di Prova (System 3)

Mandato	Norma armonizzata	Titolo/Prodotti
M/129	UNI EN 12815	Termocucine a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
	UNI EN 14785	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – Requisiti e metodi di prova
	UNI EN 13229	Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova
	UNI EN 13240	Stufe a combustibile solido – Requisiti e metodi di prova

### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via AMMAN 41 Cordenons ( PN )**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.
4. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l'Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all'attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

6. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data **14 luglio 2017** ed ha durata di **quattro anni**.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell'Organismo e sono corrisposti a ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime.

#### Art. 6

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 e nelle pertinenti disposizioni impartite dalle Amministrazioni nazionali competenti, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura dell'Amministrazione e ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ( [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it); sezione "Mercato e consumatori, menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione della conformità", alla voce "PRODOTTI DA COSTRUZIONE").

Roma, lì 1 giugno 2017

**f.to IL DIRETTORE GENERALE**  
**( *Avv. Mario Fiorentino* )**